



Comune di Volterra

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Oggetto della regolamentazione

L'Amministrazione Comunale intende disciplinare, nell'ambito del Diritto allo Studio e secondo le modalità stabilite dalle leggi nazionali e regionali, i seguenti interventi nelle diverse fasce d'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sostegno economico per il diritto allo studio.

TITOLO 1

TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - FINALITA'

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, secondo la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 (T.U. della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che all'art. 30 assegna ai Comuni la funzione in materia di Diritto allo Studio, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è rivolto prioritariamente agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e si effettua per i bambini che frequentano le scuole del territorio, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
2. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni residenti e/o domiciliati nel Comune di Volterra che frequentano le scuole nel territorio comunale private, purché autorizzate e che non abbiano finalità di lucro.
3. Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole di Volterra previo accordo con il Comune di residenza.
4. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti a scuole aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi ubicate fuori dei confini del territorio comunale, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, al fine di assicurare la funzionalità e l'economicità del servizio, in relazione alle scuole soppresse o particolari localizzazioni di insediamenti abitativi, che rendano più economico il trasporto alle suddette scuole.

5. Per i bambini diversamente abili il servizio sarà organizzato secondo le necessità del soggetto. Qualora non sia possibile utilizzare gli scuolabus per l'organizzazione del servizio si farà ricorso a mezzi appropriati.

Art. 3 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO.

1. Il raggiungimento delle sedi scolastiche da parte degli studenti deve essere effettuato, dove è possibile, utilizzando i mezzi di trasporto pubblico.
 1. Su percorsi non esperibili con automezzo di linea il servizio competente annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà un piano annuale di trasporto con, degli orari e dei percorsi, anche in accordo con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio, contemperando le diverse esigenze.
 2. Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tenere conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna, frazioni o in zone non servite da trasporto pubblico;
 - b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;
 - c) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) per la scuola dell'infanzia, superiore a 1000 metri per la scuola primaria e superiore di primo grado;
 - d) frequenza della scuola di zona o di altra, purché di diversa tipologia organizzativa, sempre compatibilmente con le esigenze generali del servizio;
 - e) difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza (purché non comporti un aggravio del servizio);
 3. I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinti con appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto. Al ritorno e di norma, il bambino sarà lasciato ad un adulto, genitore o persona debitamente autorizzata, presente alla fermata all'orario prestabilito. Le modalità di riconsegna degli alunni in assenza di genitore o persona adulta debitamente autorizzata, saranno stabilite con successivo atto del Responsabile del Servizio.
 4. In caso di uscita autonoma dello studente, ai sensi dell'art. 19 bis del DL 16/10/2017 n.148 convertito in legge 04/12/2017 n.172, i genitori, i tutori, gli affidatari e comunque coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei minori di 14 anni possono produrre un'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico da parte del figlio, sollevando così da ogni responsabilità di vigilanza l'ente e/o l'appaltatore del servizio comunale.
 5. Per gli alunni portatori di handicap il servizio verrà effettuato a domicilio.

Art. 4 MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto, gestione mista.
2. Nel caso in cui gli alunni si avvalgono dei servizi di linea sarà riconosciuto il rimborso della spesa sostenuta al netto della quota di compartecipazione.

3. Coloro che risiedono in zone non servite dai mezzi pubblici, che frequentino la scuola dell'obbligo, possono effettuare il servizio con mezzi propri dietro eventuale rimborso chilometrico, il cui importo sarà stabilito annualmente con atto di Giunta Comunale.

Art. 5 MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio comunale competente entro i termini da questo stabiliti.
2. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata del ciclo di scuola frequentato, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione. Le richieste non potranno essere ripresentate nel corso dello stesso anno scolastico, salvo casi eccezionali da valutare discrezionalmente.
4. Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive di assicurare un servizio funzionale con le risorse a disposizione; il servizio sarà reso per coloro che siano in possesso di almeno uno dei criteri individuati al precedente art.3, comma 2, nell'ordine di priorità dallo stesso stabilito.
5. In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.
6. Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate.

Art. 6 MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE

1. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe di compartecipazione ai servizi, determinerà le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita in tariffa fissa mensile per andata e ritorno e per solo andata o solo ritorno, indipendentemente dai giorni di utilizzo del servizio, divisa in sei fasce, secondo l'ordine di scuola frequentata e la zona di residenza del richiedente così identificata:
 - campagna,
 - periferia,
 - centro storico.

Su motivata richiesta del servizio sociale competente per territorio potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini aventi situazioni di disagio.

Art.7 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio competente e comunicati alle famiglie prima dell'inizio di ogni anno scolastico.
2. Trascorso tale termine verrà trasmesso un avviso di sollecito con cui l'interessato sarà invitato a regolarizzare la sua posizione. In caso di mancato riscontro si procederà alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni (R.D. 639./1910).
3. Il mancato pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio comporterà l'attivazione delle procedure di recupero del credito.

Art. 8 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia è assicurato, in parte dal personale dipendente dal Comune, o qualora il servizio sia affidato in appalto, dal personale messo a disposizione della ditta appaltatrice.

Art. 9 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare atteggiamenti implicanti situazioni di rischio per gli stessi e per il mezzo.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, saranno adottati i conseguenti provvedimenti:
 - Richiamo verbale
 - Ammonizione scritta
 - Sospensione del servizio.
3. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiedere il risarcimento del danno arrecato ai genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
4. In caso di sciopero della scuola

Art. 10 ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione si accerterà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.

Art. 11 ALTRI INTERVENTI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi. Per tali servizi è prevista una contribuzione da parte degli utenti la cui entità sarà determinata nell'atto di cui all'art. 6 c).1.

Art. 12 RECLAMI, RICORSI e OPPOSIZIONI

Reclami possono essere rivolti per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune. Dovranno essere il più dettagliati possibile e recare le generalità, la firma e il recapito del mittente

TITOLO II **REFEZIONE SCOLASTICA**

Art. 13 FINALITA'

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.
2. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata ed approvata dai competenti organismi A.S.L. nel rispetto della salute del bambino.

3. La gestione della mensa si uniforma a principi di qualità nell'approvvigionamento dei generi alimentari, nella preparazione, nel confezionamento e nella distribuzione dei pasti e assicura il coinvolgimento degli organi collegiali della scuola.

Art. 14 MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista.
2. L'Amministrazione comunale garantisce:
 - La qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento, al trasporto e alla distribuzione della refezione scolastica;
 - Il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
 - Il rispetto delle norme igienico sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni delle leggi vigenti;
 - La predisposizione di menù, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, previa approvazione della A.S.L. competente;
 - Il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80% essendo la restante variabilità riferibile esclusivamente a cause di forza maggiore (impossibilità di forniture alimentari, indisponibilità del personale).

I menù saranno affissi ai refettori dei singoli plessi scolastici e distribuiti agli utenti interessati.

Art. 15 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli utenti, frequentanti le scuole materne, elementari a tempo pieno e a tempo prolungato, le scuole medie dell'obbligo che effettuano rientri pomeridiani.
2. Su richiesta dell'Istituto l'Amministrazione comunale assicurerà, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentino scuole private che non abbiano finalità di lucro operanti sul territorio comunale, purché autorizzate e appositamente convenzionate con l'Ente locale. Il servizio potrà essere fornito sia in forma diretta, sia attraverso contribuzioni erogate sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno altresì usufruire del servizio, previa contribuzione o rimborso da parte dell'Istituzione Scolastica di appartenenza, anche gli insegnanti ed il personale ATA delle scuole materne, elementari e medie statali o gestite da enti od istituti privati di cui al comma precedente, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. Allo scopo i Capi di Istituto, dovranno fornire al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto

Art. 16 MODALITA' DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio di refezione scolastica devono presentare apposita richiesta utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali competenti, nei termini e con le modalità rese note.
2. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 17 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare determinata secondo le modalità di cui al D.Lgs. 31/3/98 n. 109 e del D.P.C.M. 221/99 e successive

modifiche ed integrazioni, sulla base delle soglie di reddito equivalente fissate annualmente dalla Giunta comunale nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 2.

2. Annualmente la Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di contribuzione al servizio di refezione scolastica nonché i parametri per l'esenzione totale. L'attribuzione dell'esenzione totale potrà essere effettuata anche in caso di non corrispondenza dei parametri reddituali su motivata segnalazione del servizio sociale.
3. L'attribuzione delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio Pubblica Istruzione sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Dlgs. N. 109/1998 integrato dal Dlgs. N.130/2000 e dal Dpcm. N. 242/2001 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
4. In base al Dlgs. 109/98 il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione. Qualora l'interessato, in sede di verifica della situazione da lui stesso dichiarata, non produca la documentazione richiesta, verrà inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.
5. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e comunicate alle famiglie prima dell'inizio di ogni anno scolastico. In caso di inadempienza verrà trasmesso un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione.
6. In caso di mancato riscontro si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni (R.D. 639/1910).

Art.18 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. L'Amministrazione comunale garantirà il rispetto di ogni norma in materia igienico-sanitaria in base alla normativa vigente.

Art. 19 EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. In attesa dell'approvazione della "Carta dei Servizi" e dell'Istituzione di una apposita "Commissione Mensa" i rappresentanti dei genitori, previa richiesta scritta sottoscritta e trasmessa dal Dirigente Scolastico, possono accedere ai locali di preparazione e/o somministrazione dei pasti, secondo modalità da concordare con l'ufficio competente.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 20 FINALITA'

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, il Comune provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno ai sensi del Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto allo Studio e delle normative nazionali vigenti, integrando le risorse trasferite da altri enti con risorse proprie, nei limiti ed entro i vincoli di Bilancio.

Art. 21 FORNITURA GRATUITA PER I LIBRI DI TESTO E CONCESSIONE BENEFICI

A) scuole elementari

1. Ai sensi dell'art. 156 del T.U. 294/94 il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole elementari, nonché ai bambini nomadi che all'inizio dell'anno scolastico si trovino sul territorio comunale.
2. Al fine della consegna dei libri di cui sopra agli alunni, l'Ufficio competente annualmente predisporrà apposite cedole librarie che verranno consegnate tramite la Scuola ai genitori o chi ne fa le veci.
3. Gli stessi provvederanno alla consegna delle cedole alle librerie liberamente scelte.
4. Le librerie, a fine fornitura provvederanno a rimettere apposita fattura all'Amministrazione Comunale, per il relativo rimborso.
5. Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi è posta a disposizione del Consiglio di Istituto.

B) scuole medie inferiori e scuola superiore dell'obbligo

1. In linea con le previsioni del Piano Regionale di Indirizzo, allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e contrastare la dispersione, il Comune provvede ad erogare contributi finalizzati all'acquisto di libri di testo scolastici e borse di studio secondo le modalità annualmente determinate.

C) scuole medie superiori

1. Al fine di favorire il completamento degli studi superiori, il Comune procederà all'attivazione degli interventi previsti nel Piano Regionale di Indirizzo nel rispetto delle disposizioni attuative dell'Amministrazione Provinciale.

Art.22 ACCESSO AI BENEFICI

1. Le provvidenze di cui all'art.22, lettere B e C sono rivolte alle famiglie la cui situazione economica sia rispondente a quella prevista dalla normativa vigente.
2. Il diritto ai benefici sarà riconosciuto sulla base del migliore collocamento in un'apposita graduatoria predisposta per ogni singolo intervento ed ordinata sulla base della situazione economica equivalente fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 24 ULTERIORI FORME AGEVOLATIVE

1. L'Amministrazione comunale può fornire contributi per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo o di istituto, nonché di attrezzature e materiale didattico ad uso collettivo, sulla base di richieste scritte e documentate inoltrate dalle Direzioni Didattiche, dalle presidenze degli Istituti di primo e secondo grado, nonché da scuole gestite da Istituti privati senza finalità di lucro e aventi sede nel territorio comunale, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio.

Art. 25 SOSTEGNO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

1. Il Comune assicura il sostegno alle scuole materne private operanti sul territorio comunale allo scopo principale di ridurre il costo sostenuto dalle famiglie che hanno liberamente scelto di fruire dell'offerta scolastica privata, nonché al fine di incrementare lo standard qualitativo dei servizi offerti da tale settore.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula di convenzioni conformi allo schema predisposto dalla Regione Toscana ed alla positiva verifica del rispetto delle condizioni e dei risultati fissati nelle convenzioni medesime.

Art. 26 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2002/2003.